



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO

**RINNOVO CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON
L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE DI PONTE SAMOGGIA"**

NR. Progr.

487

Data

19/10/2017

Copertura Finanziaria



Titolo

4

Classe

9

Sottoclasse

2

OGGETTO:

RINNOVO CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE DI PONTE SAMOGGIA"

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 28.07.2004, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione da stipulare tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Volontariato interessate alla manutenzione e valorizzazione del verde;

Richiamata la determinazione n. 843 del 27.10.2005, esecutiva, con la quale si sottoscriveva una convenzione, sulla base dello schema approvato con la deliberazione di Giunta Comunale sopraccitata, avente durata dal 01.11.2005 al 31.12.2006, con l'Associazione Centro Sociale Luigi Raimondi di Ponte Samoggia regolarmente inserita nell'Albo delle Libere Forme associative di questo Ente come da determinazione n. 763 del 04.11.2005;

Richiamata la determinazione n. 340 del 14.09.2015, esecutiva, con la quale si rinnovava la convenzione tra il Comune e l'Associazione sopraccitata anche per gli anni 2015 e 2016;

Considerato che l'Associazione "Centro Sociale Luigi Raimondi - Ponte Samoggia" è ancora disponibile ad attivare campagne di sensibilizzazione ai temi ambientali, mediante la promozione e lo sviluppo della valorizzazione e della conservazione dell'ambiente del Torrente Samoggia, nei suoi aspetti ricreativi e naturalistici ed in quelli legati all'inquinamento ed alla salute, come risulta da lettera della stessa del 13/06/2017 prot. gen. del Comune di Anzola dell'Emilia n. 13166 del 16.06.2017;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare la convenzione per gli anni 2017-2018 ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello schema tipo di convenzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 28.07.2004, esecutiva;

Ritenuto opportuno, inoltre, procedere all'assunzione di apposito impegno di spesa per gli anni 2017 e 2018 di € 734,00 quale contributo a sostegno delle spese relative alla polizza assicurativa prevista dall'art. 5 della convenzione;

- Richiamate:

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 29.11.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
4. la deliberazione di G.C. n. 34 del 02.03.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

- Richiamati inoltre:

1. l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;
 2. l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *“ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”*;
 3. la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato *“Contenimento della spesa”* quanto segue: *“Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario”*;
- Visti infine:
1. il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
 2. il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
 3. il D.Lgs. n. 165/2001;
 4. il Regolamento comunale di contabilità;
 5. il Regolamento comunale dei contratti;
 6. il Regolamento comunale sui controlli interni;
 7. l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
 8. l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;
 9. Considerata la momentanea assenza del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo e richiamato l'art. 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le successive disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n. 2 del 20.01.2017 in materia di sostituzione dei Direttori d'Area in caso di loro assenza temporanea;
- Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;
- Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

- Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, in quanto di importo inferiore a 1.000,00 Euro;

D E T E R M I N A

Per i motivi sopracitati:

- 1) Di rinnovare per gli anni 2017 – 2018 la convenzione con l'Associazione di volontariato "Centro Sociale Luigi Raimondi - Ponte Samoggia" per la realizzazione del progetto di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico in località Ponte Samoggia, secondo lo schema tipo di convenzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87/2004, esecutiva;
- 2) Di impegnare la somma di € 734,00 quale contributo a sostegno delle spese relative alla polizza assicurativa prevista dall'art. 5 della convenzione, da rimborsare all'Associazione stessa;
- 3) Di imputare la somma di € 734,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul Capitolo del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2018 contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di richiedere al Servizio Bilancio Programmazione Controllo e Economato l'emissione di un mandato di pagamento a favore dell'Associazione di Volontariato "Centro Sociale Luigi Raimondi - Ponte Samoggia" dell'importo di € 734,00 dietro presentazione della relativa documentazione comprovante l'avvenuta stipula ed il conseguente pagamento del premio dovuto da parte dell'Associazione stessa, con quietanza diretta alla Sig.ra Giulia Medici, in qualità di legale rappresentante, C.F.: MDC GLI 46L46 A944M.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Rep. n° _____

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA
E L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE DI PONTE SAMOGGIA" PER LA
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI.**

L'anno duemiladiciasette, il giorno _____ del mese di _____,
nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

1) il **Comune di Anzola dell'Emilia** (C.F. 80062710373), che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dall'Arch. Aldo Ansaloni, nato a Sestola (MO), il 16/10/1957, Direttore dell'Area Tecnica, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della determinazione n. _____ dell' _____;

2) Associazione di volontariato "**Centro Sociale Luigi Raimondi - Ponte Samoggia**" (C.F. 02379041201), che in seguito sarà chiamata Organizzazione, con sede legale in Crespellano – Via S. Pertini n° 44, iscritta all'albo delle libere forme associative di cui all'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione, rappresentata dalla Sig.ra Giulia Medici, in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione stessa

P R E M E S S O

- che la Legge 07/12/2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 09/12/2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;

- che l'Amministrazione comunale al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale ha sancito nel proprio Statuto, all'art. 38, l'istituzione di un Albo delle Associazioni volontarie a cui sono iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali;
- che l'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione disciplina l'iscrizione all'Albo di cui sopra, stabilendone modalità e requisiti per l'accesso;

RICHIAMATA la determinazione n. _____ del _____ con la quale si è stabilito di rinnovare apposita convenzione con l'Organizzazione sopra individuata per la realizzazione di interventi di manutenzione in alcune aree verdi comunali per gli anni 2015-2016, secondo quanto previsto dall'art. 12 di precedente convenzione Rep. n° _____ in data _____;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Il Comune, volendo garantire le attività di cura, manutenzione e valorizzazione di aree verdi, nell'ambito della promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica in materia di tutela ambientale, attiva con l'Associazione di volontariato "Centro Sociale di Ponte Samoggia" un progetto specifico per le aree verdi pubbliche site nel territorio comunale in località Ponte Samoggia, il cui testo è riportato in allegato alla citata convenzione _____.

ART. 2 – L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari.

All'inizio delle attività, i Responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune nella persona del Dott. Alessandro Stanzani e dall'Organizzazione della persona del Sig. Rimondi Morris, predispongono il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione un numero minimo di n. 5 volontari.

ART. 3 – L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità

per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto.

I Responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori svolgano le stesse con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I Responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, con cadenza semestrale, visite sul posto e colloqui con i fruitori.

ART. 4 – L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni.

ART. 5 – L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11/08/1991 n. 266, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio delle prestazioni.

ART. 6 – Le attrezzature e il materiale d'uso utilizzati per lo svolgimento delle attività sono fornite direttamente dal Comune e rimangono di proprietà dello stesso.

Dette attrezzature dovranno essere perfettamente funzionanti e qualsiasi intervento di manutenzione sarà effettuato a cura e spese del Comune.

Eventuali danni causati con dolo alle attrezzature di cui sopra dagli operatori incaricati dall'Organizzazione saranno addebitati all'organizzazione medesima.

ART. 7 – Il Comune si impegna a rimborsare all’Organizzazione le spese relative alla polizza assicurativa di cui al precedente art. 5, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

ART. 8 – Il Comune si impegna a svolgere la necessaria attività d’istruzione e direzione tecnica ai volontari e a garantire il supporto logistico organizzativo necessario per iniziative specifiche.

ART. 9 – Il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l’Organizzazione contraente.

L’Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 10 – Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l’attuazione del progetto di cui all’art. 1.

ART. 11 – Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all’anno, i Responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull’attività oggetto della presente convenzione.

ART. 12 – La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2018. E’ ammesso il rinnovo della presente convenzione di anno in anno, previa adozione di apposito atto.

ART. 13 – Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.

ART. 14 – La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 – comma 1° - della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE

(Arch. Aldo Ansaloni)

p. L'ASSOCIAZIONE

(Sig.ra Giulia Medici)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
487	19/10/2017	RINNOVO CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE DI PONTE SAMOGGIA"

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2017	96581	2017	476	367,00 1.09.06.05.19	CENTRO SOCIALE LUIGI RAIMONDI - PONTE SAMOGGIA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
2018	96581	2018	476	367,00 1.09.06.05.19	CENTRO SOCIALE LUIGI RAIMONDI - PONTE SAMOGGIA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

734,00